

**DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21
MARZO 2022, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA
CRISI UCRAINA**

A.S. 2564

OSSERVAZIONI FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI

**Senato della Repubblica
Commissioni riunite 6^a e 10^a**

Audizione del 7 aprile 2022

PREMESSA

ASSOGASLIQUIDI è l'Associazione di Federchimica che rappresenta a livello nazionale le Imprese produttrici, importatrici e distributrici di GPL (gas di petrolio liquefatto) e GNL (gas naturale liquefatto) per uso combustione ed autotrazione, impegnate nel porre in essere gli investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la filiera dei gas liquefatti: dalle infrastrutture di approvvigionamento fino alla distribuzione alle utenze finali.

Nel presente documento vengono poste all'attenzione delle Commissioni osservazioni relativamente ad alcune disposizioni contenute nel decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 di interesse specifico dei comparti da noi rappresentati.

1. Articolo 1 - Interventi in materia di riduzione delle accise dei carburanti

Come noto, la disposizione prevede una riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina ed al gasolio motori di 25 centesimi di euro per litro nel periodo 22 marzo/21 aprile 2022.

Contemporaneamente alla suddetta previsione, con apposito DM del 18 marzo 2022 – adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la transizione ecologica – si è proceduto ad una riduzione dell'aliquota di accisa anche per il GPL impiegato come carburante per autotrazione: in questo caso il taglio dell'accisa è stato pari a 4,7 centesimi di euro per litro.

Il citato DM 18.03.2022 è stato adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 290 della Legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), norma che stabilisce la possibilità di procedere ad una riduzione del livello di accisa sui "carburanti" e sui "combustibili" qualora si sia in presenza di un incremento delle quotazioni internazionali della materia prima che superino i livelli indicati nella stessa norma: la copertura degli oneri per l'erario derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti indicati viene assicurata dall'extragettito derivante ai fini dell'IVA.

Tralasciando in questa sede considerazioni sulla tecnica normativa utilizzata che ha comportato una sovrapposizione di due provvedimenti normativi di grado diverso (il decreto legge oggi in discussione ed il citato DM 18.03.22), ci preme sottolineare l'esigenza che – nel caso in cui alla scadenza di questo primo periodo (e cioè successivamente al 21 aprile 2022) si decidesse di procedere ad una nuova riduzione del livello delle accise (o ad una conferma del livello attualmente vigente) – il provvedimento abbia ad oggetto tutti i carburanti e non solo benzina e gasolio, in linea con gli obiettivi, lo spirito e ratio della citata L. 244/07.

In tal senso, **Assogasliquidi auspica e chiede una modifica del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge in argomento, al fine di riferire gli eventuali successivi provvedimenti di riduzione delle accise a tutti i carburanti (GPL compreso quindi) e non solo ai prodotti benzina e gasolio indicati nell'art.1, comma 1 del provvedimento.**

La proposta di modifica peraltro – oltre a rispettare pienamente le previsioni della L. 244/07 – mira a garantire e tutelare ogni consumatore dall'esposizione all'incremento del prezzo internazionale della materia prima, a prescindere dal carburante utilizzato.

La modifica avrebbe comunque carattere ordinamentale e non comporterebbe oneri per l'erario in quanto l'eventuale provvedimento che dovesse essere adottato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 nel periodo fino al 31.12.2022 troverebbe copertura nell'extragettito prodotto ai fini dell'IVA.

2. Articolo 15 – Incremento fondo sconto pedaggi per autotrasporto

La disposizione prevede un incremento del fondo destinato al supporto della spesa per il pagamento dei pedaggi da parte del settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Assogasliquidi accoglie con favore la disposizione ma riterrebbe necessario integrare la stessa prevedendo che l'apposita direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili indirizzata al Comitato centrale per l'Albo nazionale provveda affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima dei pedaggi per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.

Con l'intervento emendativo che si propone si farebbe sì che la ratio della norma che istituisce lo stanziamento di tali fondi miri non solo a definire un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali, ma operi gli interventi in un'ottica di protezione ambientale, indirizzando così anche le scelte delle Imprese di autotrasporto verso lo svecchiamento del parco automezzi con mezzi di ultima generazione alimentati a carburanti alternativi, tra cui rientra il GNL.

Anche questa proposta di modifica del dettato normativo è di natura ordinamentale e non comporta oneri per l'erario.

3. Articolo 37 – Istituzione contributo straordinario su extraprofitti

Il DL 21/22 introduce un contributo straordinario per l'anno 2022 a carico dei soggetti che esercitano diverse attività nel settore energetico e – tra queste – anche di quelle Imprese che svolgono l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Senza volere entrare nel dettaglio e nella discussione circa la legittimità costituzionale della disposizione nel suo complesso, ci permettiamo però di sottoporre alla Vostra attenzione alcuni profili della norma che – a nostro avviso – dovrebbero essere modificati anche e proprio al fine di preservare la disposizione da specifici vizi di costituzionalità, peraltro evidenziati anche nella scheda di lettura predisposta dallo stesso Servizio Bilancio del Senato.

Ci si riferisce in particolare agli aspetti che di seguito si dettagliano.

In primo luogo, da un'analisi fatta – seppur con le approssimazioni necessarie in quanto la norma fa riferimento ai fini del calcolo della base imponibile a dati riferiti al primo trimestre del corrente anno, periodo per il quale la dichiarazione a fini IVA non risulta ancora presentata – emergono **situazioni “marginali” in cui il superamento seppur di poco del limite posto al 10% dell'incremento tra le operazioni passive ed attive comporterebbe l'applicazione del contributo (per un importo assai rilevante) ad Imprese della filiera dei prodotti petroliferi di dimensione ridotta.**

Per evitare questo fenomeno sicuramente distorsivo rispetto alla “ratio” del provvedimento risulterebbe necessario modificare la disposizione di cui all'art 37 innalzando la soglia prevista del 10% al 12%, con l'obiettivo di escludere dall'applicabilità del contributo straordinario le suddette realtà di dimensione ridotta e “marginali”, senza ridurre eccessivamente la base imponibile.

Contemporaneamente - al fine di evitare vizi di costituzionalità della norma ai sensi degli artt. 3 e 53 della Costituzione – sarebbe necessario modificare la stessa per tener conto dell'effettuazione da parte delle Imprese sia di eventuali operazioni straordinarie attive o passive nelle dure finestre temporali considerate e che vengono messe a confronto, sia di eventuali operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.

A nostro avviso, l'intervento di modifica della disposizione nel senso sopra indicato risulta necessario in quanto il contributo straordinario previsto dovrebbe mirare a colpire - nell'intenzione del legislatore - l'extraprofitto generato dalle imprese in conseguenza dell'aumento dei prezzi di energia elettrica, del gas e dei prodotti petroliferi; al contrario, l'imposta così come delineata dalla norma rischia di colpire imprese che presentano un saldo non espressivo di un effettivo profitto. Si ritiene, infatti, che la base imponibile presa in considerazione dalla norma, data dall'incremento del saldo fra le operazioni attive e quelle passive registrate nelle comunicazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, non tiene conto di plurimi fattori, quali operazioni attive e passive di carattere straordinario ovvero l'eventuale valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità che non vengono valorizzate nelle voci prese a base del calcolo della base imponibile del contributo straordinario.

Pertanto, qualora si osservino meramente i differenziali dei saldi IVA, senza prendere in considerazione le eventuali operazioni straordinarie e senza tenere conto di operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità, sussiste il rischio che l'imposta colpisca un falso sovraprofitto d'impresa, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, così come già avvenuto per il precedente normativo rappresentato dalla c.d. “Robin tax” dichiarata successivamente incostituzionale con sentenza della Corte. Tale aspetto risulta evidenziato anche nella relazione alla norma contenuta nella Nota di lettura elaborata dal Servizio Bilancio del Senato.

Pertanto, si auspica una revisione della disposizione nel senso sopra indicato, revisione che presenta carattere ordinamentale senza quindi oneri per l'erario.